Codice A1103A

D.D. 20 marzo 2025, n. 355

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 15/2018 - (acc. 514/2025 - 507/2025) - (Fasc. n. 133/FOR2020).

ATTO DD 355/A1103A/2025 DEL 20/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 15/2018 – (acc. 514/2025 – 507/2025) – (Fasc. n. 133/FOR2020).

Visti gli atti trasmessi, con nota del 09.10.2020 dal Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto carabinieri P.N. *omissisomissis* a carico del sig. re *omissis*, nato in *omissis*e residente, all'epoca dei fatti, a *omissis*(ora a *omissis*) in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 24/2020 del 27.07.2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in Località *omissis*nel Comune di *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10 comma 3 della L.R. 15/2018, relativo all'inosservanza del divieto di accensione fuochi o abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi od arbustivi fino ad una distanza di 50 metri da essi.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione eccezion fatta per una erronea indicazione di una data (acquisto del cibo: riportata la data del 22.06.2020 invece della corretta 22.05.2020, come emerso anche dalla documentazione trasmessa dall'Accertatore); elemento questo che non inficia peraltro la legittimità del provvedimento;

preso atto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che lo stesso non ha presentato scritti difensivi (né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della medesima Legge) limitandosi soltanto a comunicare, a mezzo di un legale incaricato per il correlato procedimento penale, che non avrebbe provveduto al pagamento del verbale trattandosi di fatto da lui "non commesso";

esaminata invece la corposa documentazione trasmessa dall'Accertatore dalla quale è emersa non soltanto la presenza e la partecipazione attiva del sig.re Lleshi alla condotta illecita qui contestata ma anche una formale lettera di scuse inviata dallo stesso (insieme agli altri partecipanti all'escursione in montagna presso la località *omissis* nonché alla Società cooperativa *omissis* ed all'associazione *omissis* (tutti in qualche modo coinvolti e danneggiati, in qualità di proprietari e/o comodatari dei terreni, dalla condotta del Lleshi e degli altri partecipanti); lettera di scuse (alla quale si accompagnava anche l'impegno ad un risarcimento di tutti i danni materiali procurati e che ha comportato la remissione della querela, nel correlato procedimento penale, da parte dei sopra citati Enti coinvolti) di fatto confessoria della condotta qui contestata;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamato l'art. 10 comma 3 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 1 della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità e l'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; elementi questi che, nel caso di specie, giustificano in questa sede soltanto un leggero aggravamento della sanzione (tenuto conto che alcuni dei partecipanti ottemperarono, nei termini, a pagare comunque, nonostante quanto sopra riportato, il proprio verbale);

verificata in data 20.03.2025 l'assenza di elezione digitale presso INAD (indice nazionale domicili digitali per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione) da parte del soggetto interessato;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1694/2024 e 1691/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione
39580/2025	507/2025	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

DETERMINA

- in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,61 la somma dovuta per le spese di notifica ai sensi dell’art. 10 l. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis***,** di pagare la somma complessiva di **Euro 510,61** di cui euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti